



NON È UNA PENA, È UNO SCEMPIO

Gian Domenico Caiazza

Nuvole nere si addensano sulla giurisprudenza sovranazionale in tema di misure di prevenzione patrimoniale. Dopo un primo pronunciamento che aveva aperto il cuore alla speranza, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sembra cedere alla fascinazione del modello italiano che, in nome della lotta ai patrimoni mafiosi, mette in conto senza battere ciglio la distruzione di patrimoni del tutto leciti, e con essi di storie imprenditoriali e familiari di persone per bene, colpevoli solo di essere state ad un certo punto "sospettate" (ingiustamente) di collusioni mafiose.

Una recente sentenza CEDU del 13 febbraio scorso accoglie il principio per il quale la confisca di prevenzione "non è una pena", con la conseguenza che la sua applicazione non può essere regolata in base al principio di presunzione di innocenza. La confisca di prevenzione, spiega la Corte, ha "finalità ripristinatorie" volte a prevenire la "remunerazione del crimine". Insomma, il sospetto ragionevole anche solo di cointeressenze con il crimine rende legittimo il sequestro di interi patrimoni imprenditoriali e personali, il loro affidamento ad amministratori giudiziari pronti, come sappiamo, a dilapidarli, e si arrangi il sospettato a dimostrarne, invece, la piena liceità.

Grazie a queste sofisticate esercitazioni concettuali sulla differenza tra "pena" e "funzione ripristinatoria", si consolida una micidiale arma da guerra che ricorda l'uso del napalm nella guerra in Vietnam. Dal momento che in quelle inestricabili foreste si nascondevano con certezza i feroci vietcong, si incendiavano le intere foreste, e pazienza per i pacifici abitanti dei piccoli villaggi sparsi in quei territori. Provino i giudici della CEDU a spiegare al lunghissimo elenco di imprenditori e famiglie ingiustamente espropriati in questi decenni di tutti i loro beni, e precipitati dalla mattina alla sera dal benessere alla miseria sulla base di un mero sospetto dimostrato, molti anni dopo, del tutto infondato, che ciò che è loro capitato "non è una pena, ma una misura ripristinatoria che ha l'obiettivo di non remunerare il crimine", e poi ne riparliamo.

Parlatene, per esempio, con i signori Niceta, la cui terrificante storia, che purtroppo è la fotocopia di innumerevoli altre, raccontiamo nella nostra Quarta Pagina. Spiegate a costoro che della devastazione delle loro aziende determinata dagli amministratori giudiziari, in pendenza dell'incivile procedimento con onere della prova contraria a loro carico, non risponderà nessuno, anzi ne devono ora rispondere i signori Niceta avanti al Tribunale fallimentare, dopo la restituzione delle macerie, senza neanche una parola di scuse.

Tra non molto la CEDU dovrà pronunciarsi sul ricorso dei signori Cavallotti, ai quali sono stati confiscati i beni nonostante la piena assoluzione dalle imputazioni di mafia. Qui il tema del rapporto tra giudicato penale assolutorio e confisca di prevenzione dovrà essere risolto senza equivoci o equilibristici: speriamo bene. Così come è indispensabile che il legislatore nazionale finalmente si determini ad affrontare con decisione il tema dell'indennizzo nei confronti degli imprenditori e delle persone ingiustamente private del loro patrimonio. Magari affrontando finalmente la più spinosa e scandalosa delle questioni messe in gioco dalla confisca di prevenzione: la attuale, totale ed assoluta irresponsabilità degli amministratori giudiziari per gli atti di "mala gestio" dei patrimoni loro affidati.

Qui si finge di non vedere che in questi anni, all'ombra di questa sacra "lotta ai patrimoni criminali", che troppo spesso è invece espropriazione di patrimoni leciti, si è costituita una casta di intoccabili, un ristretto numero di professionisti lautamente remunerati ai quali i Tribunali per le misure di Prevenzione affidano patrimoni ed aziende poi quasi sistematicamente spolpate senza ritegno dei propri beni e avviate al fallimento, senza che nessuno di costoro sia chiamato a rispondere di simili scempi. Ah già, dimenticavo: "Non è una pena". Buona lettura.



Il futuro negato

LA PENA SENZA REATO UN CALVARIO SENZA FINE POPULISMO PAN-PENALE

Cosimo Palumbo

La pretesa punitiva dello Stato si sta ormai trasferendo dal processo penale al procedimento di prevenzione, dove le pene sono sostituite da misure personali e patrimoniali che, pur comprimendo i diritti fondamentali, vengono applicate indipendentemente dall'accertamento di un reato. Le misure di prevenzione sono lo strumento che il potere ha usato nei confronti della marginalità e del dissenso. Sono sopravvissute alla Costituzione e ripetute riforme legislative ne hanno ampliato a dismisura gli ambiti di intervento. I giudici di merito, da parte loro, non hanno saputo resistere alla tentazione di ricorrere al comodo strumento della prevenzione in sostituzione della più garantita risposta penale, che richiede maggiori sforzi investigativi e motivazioni più accurate.

Segue a pag. 2

Giustizia senza garanzie

QUANDO IL SOSPETTO DIVENTA UNA VERA FORZA INCONTENIBILE

Valerio Murgano

Vi è una sottile linea rossa che accomuna le misure di prevenzione, le misure di sicurezza senza condanna e le misure cautelari, tutte caratterizzate da contrazioni probatorie e presunzioni legali. Provvedimenti gravemente limitativi dei diritti fondamentali degli individui, che prescindono dall'accertamento della commissione di un fatto illecito e dalla sua addebitabilità al presunto autore. Una "giustizia" senza garanzie sorretta da artifici linguistici e speculazioni argomentative, che nel provocare ferite mortali ai canoni costituzionali della presunzione d'innocenza, del diritto di difesa, dell'inviolabilità della libertà personale e della protezione del diritto di proprietà, offendono l'intelletto.

Segue a pag. 2

L'intervista

UNA SOLUZIONE LEGISLATIVA SI PUÒ FARE: A COLLOQUIO CON L'ONOREVOLE PITTALIS

Francesco Iacopino

Pietro Pittalis, Avvocato, è Deputato dal 2018. È membro della Commissione Antimafia, Vice Presidente della Commissione Giustizia, della Giunta per le Elezioni e della Giunta per le Immunità Parlamentari, Presidente della Commissione di inchiesta sul disastro della Moby Prince. Nel 2023, con i colleghi Mulè, Calderone e Patriarca ha presentato una proposta di legge di modifica delle misure di prevenzione. L'obiettivo: combattere la mafia senza colpire gli innocenti.

Onorevole Pittalis, il sistema della prevenzione è in continua espansione. Queste misure del sospetto non colpiscono più solo i mafiosi, ma molte persone "comuni". La confisca di prevenzione, per il suo carattere punitivo, dovrebbe seguire solo all'accertamento di un reato.

Segue a pag. 3

IL FUTURO NEGATO

La pena senza reato Un calvario senza fine

Cosimo Palumbo*

SEGUE DALLA PRIMA

La giurisprudenza di legittimità, almeno da un decennio, profonde sforzi per dare alla prevenzione una, comunque risicata, apparenza di legalità. La confisca di prevenzione, applicabile disgiuntamente dalle misure personali, può estendersi fino a beni acquisiti a distanze temporali che rendono impossibile ogni difesa, stante l'impossibilità di recuperare documentazione bancaria o testimonianze sulla lecita provenienza del denaro impiegato per l'acquisto. Lo "statuto processuale obiettivamente debole" (parole della Cassazione) del procedimento di prevenzione permette che gli accertamenti si fondino su indizi, congetture, sospetti.

Definire il codice delle misure di prevenzione come codice antimafia è una chiara operazione di strumentalità comunicativa, volta ad accaparrarsi consenso pubblico. In verità, viene utilizzato indiscriminatamente nei confronti di soggetti semplicemente "indiziati di appartenere" ad associazioni mafiose e anche nei confronti di persone incensurate che il Giudice della prevenzione ritiene siano in realtà (chissà quale realtà) pericolosi criminali. A costoro, e sono la maggior parte, viene portato via tutto. Non perché la loro responsabilità per un reato sia stata accertata da un giudice con una sentenza, ma perché la loro condotta è ritenuta pericolosa.

Siamo arrivati a limiti intollerabili, con beni sottratti a persone dichiarate innocenti dal giudice penale e che vengono spogliate di tutti i loro beni dal giudice della prevenzione. Un calvario senza fine. Per loro valgono le parole di Fabrizio De André nella Canzone del maggio: "Anche se voi vi credete assolti, siete



lo stesso coinvolti". Solo chi lo ha provato sa cosa significa da un giorno all'altro perdere tutto, assistere impotente allo sfascio della propria attività d'impresa, trovarsi senza una casa, oppure vedersi restituire dopo anni di sequestro le ceneri della propria azienda. Il passato distrutto, il presente sottratto, il futuro negato. All'opinione pubblica tutto ciò viene sbandierato come lotta alla mafia, sapendo che, ovviamente, le persone perbene sono contro la mafia e quindi il consenso è scontato.

Pochi giorni fa è diventata di dominio pubblico la risposta del ministro Nordio ad una inusuale interrogazione con cui si chiedeva al governo quali iniziative intendesse assumere

presso il Consiglio d'Europa per difendere il sistema delle confische di prevenzione. Il Ministro ha elencato con orgoglio i successi numerici e quantitativi delle confische, non facendo alcun cenno al fatto che una buona parte non riguarda fenomeni di criminalità organizzata (e, a maggior ragione, mafiosa). Soprattutto ha omesso di riferire che gran parte dei beni confiscati non è riutilizzata e finisce per essere un patrimonio in stato di abbandono.

Le misure di prevenzione piacciono sia a chi governa sia a chi sta all'opposizione. Forse piacciono un po' meno ai giudici della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che nel 2017 hanno fortemente criticato la qualità della

legge italiana in materia. Nella sentenza De Tommaso/Italia, la Corte non aveva fatto alcuna distinzione tra le due ipotesi di pericolosità generica all'epoca esistenti, ritenute entrambe prive di chiarezza e prevedibilità, criticando il mancato rispetto del principio di "sufficiente qualità della Legge". Ancora di recente, nella procedura Gangemi c/ Italia, i giudici europei si dicono non convinti che la base giuridica delle misure di prevenzione sia diventata prevedibile alla luce dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale 24/2019.

Già da tempo la Corte EDU aveva affermato importanti principi anche in ambito procedurale. Nel 2014, esaminando l'aspetto delle presunzioni del procedimento di prevenzione italiano, ha riconosciuto la applicabilità dell'art. 6 della Convenzione sul giusto processo anche a questo procedimento, con l'applicazione dell'intero fascio di tutele previste dalla norma convenzionale. Affermando che la "condanna per delitto" costituisce il presupposto necessario per la applicazione delle misure di prevenzione, e che per dare effettività al diritto garantito dall'art. 6 § 2 C.E.D.U. occorre "evitare che i soggetti che hanno beneficiato di un'assoluzione o di una sospensione delle imputazioni vengano trattati come se fossero effettivamente colpevoli del reato loro imputato". Un principio convenzionale che la giurisprudenza italiana, salvo alcune recenti pregevoli pronunce di una sezione della Corte di Cassazione, non ha mai recepito in maniera chiara.

La politica vive oggi rincorrendo il consenso. Il populismo pan-penale, che è la linfa della prevenzione, cerca il consenso di una opinione pubblica impaurita, disposta a farsi convincere facilmente che il castigo al presunto colpevole sia un passo necessario per la lotta alla mafia. Ultimamente, anche la magistratura europea sembra piegarsi a questa logica. In una recente sentenza, la corte EDU ossequia ed esalta il "crescente consenso internazionale sul ricorso alla confisca, (...) con o senza un previo accertamento della responsabilità penale". Fa rabbrivire l'idea che si possa punire anche senza accertare, sacrificando sull'altare del consenso le garanzie, il diritto e la libertà.

*Avvocato penalista

Valerio Murgano*

SEGUE DALLA PRIMA

Per i sostenitori delle misure di prevenzione, "la giuridica esistenza di tali istituti trova ragionevole fondamento nelle inderogabili esigenze di prevenzione generale rispetto alla cui tutela lo Stato non può mai abdicare"; come a dire: "Il fine giustifica i mezzi".

La verità è che il sistema repressivo in atto è frutto di una mai sopita cultura illiberale e autoritaria, che ancora pulsa forte nel cuore degli Stati moderni. Filippo Sgubbi nel suo "Diritto Penale Totale" ci avvertiva di come "l'utopia securitaria, nutrita dal sospetto, induce l'autorità pubblica a cercare di controllare ogni momento della vita delle persone". Sospetto e probabilità, categorie metagiuridiche che non dovrebbero trovare cittadinanza nel diritto sanzionatorio moderno, divengono così regole poste a fondamento di provvedimenti fortemente afflittivi di diritti individuali. Un disequilibrio ordinamentale che ha finito per potenziare l'apparato repressivo dello Stato derogando alle garanzie difensive, aggravando il già precario equilibrio che regola i rapporti tra l'autorità e i cittadini, introducendo un secondo livello di legalità per una platea sempre più ampia di "nemici dello Stato".

Eppure le grandi Corti seguitano a riconoscere la conformità delle misure di prevenzione ai dettami della Costituzione Repubblicana e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, scandendo inefficaci limiti e condizioni alla loro applicazione, con un evidente compromesso al ribasso dell'assetto democratico del nostro Continente. Ne è un chiaro esempio la recente sentenza "Garofalo/Italia" con la quale la I Sezione della Corte EDU assume, per la prima volta e incomprensibilmente, che la confisca di prevenzione non è pena, ma misura ripristinatoria, pertanto indifferente ai principi convenzionali di presunzione di innocenza (art. 6 §2 Cedu), di accessibilità alla fonte e prevedibilità della sanzione (art. 7§1.2). Facendo a meno di un accertamento nel contraddittorio tra le parti che garantisca il diritto di difendersi provan-

La forza incontenibile del sospetto

do circa la giuridica esistenza della condotta illecita posta a fondamento della confisca, si afferma che "l'accusa" che muove l'azione di prevenzione non è da considerarsi "penale", dal momento che la sanzione che chiude il procedimento ha natura, appunto, prevalentemente ripristinatoria.

In sostanza, i beni del malcapitato di turno vengono incamerati dallo Stato per prevenire un arricchimento ingiusto che deriverebbe dalla commissione di un reato che non è necessario accertare. Con buona pace per i fautori del giusto processo. Ciò dimostra che l'aver giurisdizionalizzato le principali misure di prevenzione, l'aver introdotto un obbligo motivazionale dei provvedimenti applicativi, nonché aver previsto - solo sulla carta - l'esercizio del diritto di difesa, non è sufficiente a rendere compatibile il sistema di prevenzione ai principi inderogabili dell'ordinamento interno e convenzionale. Non è un caso che la nostra Carta fondamentale, pur essendo una delle poche che si occupa del sistema coercitivo - prevedendo al suo interno gli istituti della "pena" in senso stretto e delle misure di sicurezza - non operi alcun riferimento alle misure di prevenzione, ritenute evidentemente dai padri costituenti non (più) adeguate al principio di stretta legalità. Quasi ottanta anni dopo il suo avvento, le misure di prevenzione rappresentano un'odiosa deroga allo Stato di diritto rispetto alla quale si registra una patologica, quanto irreversibile, involuzione di civiltà giuridica. Se la dottrina più autorevole auspica(va) un tendenziale allineamento del settore di prevenzione ai principi basilari del diritto penale e alle regole del processo penale accusatorio, ciò che è avvenuto attesta l'esatto contrario. Il diritto penale ha, infatti, abbandonato definitivamente il carattere di sussidiarietà, espandendosi a macchia d'olio in nuovi settori della vita sociale ed economica del Paese, caratterizzandosi sempre più per una serie di deroghe e presunzioni legali che hanno finito per rappresentare la regola. E così, attraverso un'evidente eterogenesi dei fini, "la nuova prevenzione" sembra aver abbandonato la



sua vocazione inibitoria delle fonti di pericolo, rappresentando un sistema punitivo che si è affiancato a quello penale, ma svincolato dalle garanzie tipiche di quest'ultimo. Appare davvero inconfutabile e non più differibile l'assunto secondo il quale alla crescita dei profili punitivi dovrebbe corrispondere l'incremento delle garanzie.

Il punto nodale è l'assenza, nel processo di prevenzione, di un autonomo procedimento di formazione della prova, idoneo a garantire il diritto di difesa rispetto al fatto tipico addebitato. La valutazione del Giudice della prevenzione, gravita sull'attività investigativa degli inquirenti, sull'apporto difensivo offerto con finalità differenti nel diverso

procedimento, sui provvedimenti giurisdizionali anche cautelari, residuando margini ristretti per un contraddittorio postumo ed effettivo. Occorrerebbe in definitiva riportare a unità il sistema delle misure di prevenzione, proponendo soluzioni interpretative costituzionalmente orientate, superando il presupposto dogmatico dell'estraneità di queste misure dal territorio della penalità. La necessità, quindi, di un giusto procedimento che assicuri le garanzie a tutti i soggetti destinatari, garantendo il pieno contraddittorio nella formazione della prova.

*Avvocato penalista, Giunta U.C.P.I.

L'INTERVISTA

Una soluzione legislativa Parla l'onorevole Pittalis

Francesco Iacopino*

SEGUE DALLA PRIMA

Eppure, nella prassi, tanti soggetti assolti vengono ugualmente spogliati dei loro beni, privati di tutto il patrimonio, del proprio passato e del proprio futuro. Perché in Parlamento si fa fatica a correggere le storture di questo sistema illiberale e autoritario?

Ogni qualvolta si tenta di porre rimedio e correggere le storture del sistema delle misure di prevenzione, soprattutto quando colpisce soggetti che non sono associati alla criminalità organizzata o assolti con sentenza definitiva, apriti cielo! Come se ci fosse qualcuno intenzionato a smantellare gli strumenti di lotta contro la criminalità organizzata. Niente di più falso! Ritengo che simili posizioni vadano smascherate. Il Parlamento ha il dovere di intervenire, anche perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha posto allo Stato italiano una serie di quesiti sulla possibile violazione del principio della presunzione di innocenza e sulla necessità che la misura di prevenzione non sia basata sul mero sospetto o sulla base di generiche segnalazioni. È inaccettabile che una misura così dirompente per la vita di una persona possa essere applicata addirittura in contrasto con la sentenza di assoluzione emessa dallo stesso giudice penale. Ed è la ragione per la quale ho presentato una proposta di legge che non intende fare sconti ai mafiosi ma tutelare le persone

innocenti, estranee alle organizzazioni criminali, e che, mi auguro, possa avere il sostegno di tutte le forze politiche.

Tante aziende sequestrate falliscono nelle more del giudizio. Ciò significa che l'imprenditore, anche quando riesca a dimostrare – come spesso accade – la correttezza del proprio operato, finisce per raccogliere solo debiti e macerie. Oltre al danno la beffa. È possibile colpire la mafia senza distruggere vite innocenti e tessuto economico sano?

La peculiarità della disciplina delle misure di prevenzione, giustificata in chiave di politica criminale, dalla necessità di strumenti straordinari per contrastare il crimine organizzato, ha compromesso in maniera significativa il sistema delle garanzie e delle tutele delle persone. Nella pratica giudiziaria sono sempre più frequenti e numerosi i casi in cui le misure di prevenzione vengono applicate nei confronti di soggetti che, per gli stessi fatti, vengono assolti in sede penale. La prassi dimostra, inoltre, che la maggior parte delle aziende attinte dalle misure di prevenzione viene posta in liquidazione nel corso delle complesse more procedurali. Ciò produce effetti macroeconomici devastanti nei territori in cui le misure vengono applicate: perdita di posti di lavoro, calo del gettito fiscale, compromissione dell'intero tessuto economico in cui le aziende in sequestro o in confisca operano, caratterizzato da un sempre crescente clima di incertezza. La

minaccia sempre costante dell'applicazione di sequestri e confisci, specie nel Meridione d'Italia, sommata al rischio di impresa e alla crisi economica, costituisce un potente deterrente ad investire in questi territori, incrementando la povertà e il degrado sociale che costituiscono proprio gli elementi di cui si alimentano le mafie storiche intese come fenomeni sociali e criminali.

Davanti alla Corte europea è pendente il caso Cavallotti contro Italia, una vicenda paradossale ed emblematica. Imprenditori vessati dalla mafia, assolti con formula piena perché vittime di estorsione, eppure spogliati di tutto, grazie alle misure di prevenzione. Il penale esige prove. La prevenzione si accontenta di sospetti. I Giudici di Strasburgo ci chiedono conto della razionalità di un simile sistema, che mina la presunzione di innocenza. Di fronte ai dubbi della Corte, il Deputato Federico Cafiero De Raho ha chiesto al Ministro Nordio di intervenire presso il Consiglio d'Europa: Cavallotti non può e non deve vincere. È il sangue degli innocenti il prezzo da pagare in nome della lotta al crimine organizzato?

Si tratta di una iniziativa che proviene da un movimento politico, quello dei 5 Stelle, che ha fatto dell'oscurantismo giuridico la sua bandiera. Mi limito solo ad osservare che è aberrante invocare l'antimafia dove non c'è la mafia. Alla base c'è evidentemente quella visione, giustizialista e liberticida, ben espressa dal loro mentore, il Dott. Davigo, del quale ricordiamo la oramai tristemente celebre affermazione: "Non esistono innocenti; esistono solo colpevoli non ancora scoperti". Mi auguro che la CEDU non si presti a condizionamenti di chi continua a perorare l'affermazione di un sistema di prevenzione ancorato al mero sospetto e a prescindere dalle sentenze assolutorie.

Lei sta conducendo una coraggiosa battaglia di civiltà. La sua proposta di Legge, nel metter mano alle misure di prevenzione, non allenterà la lotta alla mafia, ma eviterà le distorsioni che annientano tante vite innocenti. E consentirà, anche, di risarcire i molti che hanno subito confische ingiuste. Perché nell'attuale sistema lo Stato non paga neppure per i propri errori. Riuscirà a far diventare la riforma in cantiere un punto qualificante dell'agenda di Governo?

*Avvocato penalista



Il Macaron

MISURE DI PREVENZIONE: robe di Ka...ppa

L. Z.

La mia proposta non ha come obiettivo la cancellazione di una legislazione che fino a ora ha permesso, assieme alle condanne penali, e forse più di queste, di assestare un duro colpo alle organizzazioni mafiose, posto che la confisca dei beni significa togliere loro l'ossigeno, cioè la possibilità di avere la disponibilità economica con la quale fare affari criminali, a cominciare dal traffico della droga e da altri traffici malavitosi. Ciò che deve essere chiaro è che il sequestro e la confisca devono però fondarsi su elementi quantomeno indiziari precisi e concordanti, e che non residui dubbio alcuno che i beni confiscati costituiscano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego. Si tratta di una proposta equilibrata, rispettosa dei diritti individuali delle persone che consente all'imprenditore di non essere estromesso dalla sua azienda ma di essere affiancato da un amministratore giudiziario al fine di continuare nella gestione dell'attività economica e di risolvere, ad esempio, anche i problemi della tutela dei terzi creditori e della continuità aziendale con la importantissima conservazione dei posti di lavoro e del patrimonio oggetto della misura. Altra questione non meno rilevante che deve essere normata è la tutela risarcitoria in favore di chi si è visto cancellare una vita di lavoro per sé e per i propri familiari. Penso che siano maturi i tempi per prevedere un fondo a favore delle vittime almeno per consentire il riavvio della loro attività ed essere indennizzate per le sofferenze patite. Da questo punto di vista, ci sono spiragli di ottimismo. Proprio due giorni fa, a Montecitorio, è stata organizzata da Nessuno Tocchi Caino una conferenza con tutti i capigruppo dei partiti, alla presenza di Pietro Cavallotti e Massimo Niceta, sulle criticità delle misure di prevenzione. Su due punti vi è stato il consenso di tutte le forze politiche, compresi i 5 Stelle e il PD: introdurre il risarcimento del danno e l'affiancamento dell'imprenditore nel corso del giudizio. Se riuscissimo ad apportare queste modifiche nella vigente legislatura sarebbe una grande conquista di civiltà. Una cosa è certa: Forza Italia farà fino in fondo la propria parte al fianco degli imprenditori innocenti vittime delle storture del sistema della prevenzione e in difesa del corredo valoriale sul quale è edificata la nostra civiltà del diritto.

*Avvocato penalista

Fabrizio Costarella*

Quello che nemmeno Kafka avrebbe detto

Qualcosa doveva aver pur fatto il Sig. K, perché un giorno, nonostante fosse stato assolto, gli presero tutto ciò che possedeva. Fosse vissuto al giorno d'oggi, Franz Kafka avrebbe pensato ad un incipit del genere per "Il processo". Ed il procedimento di prevenzione sarebbe stato l'ambientazione perfetta, quasi naturale, delle vicissitudini giudiziarie del suo protagonista, Joseph K., avvolto nelle spire sempre più strette di un'accusa sconosciuta ma incombenente. Estraniato d'un colpo dalla propria vita, che continua nell'apparente normalità di chi è tuttavia cosciente della fine imminente. Trascinato tra gli spazi onirici di un Tribunale, nei quali si aggirano figure indecifrabili di imputati, sgherri, avvocati, testimoni, uscieri. Tutti interessati a se stessi, più che a Joseph. Nessuno in grado di occuparsi di lui, di orientarlo in quel labirinto che è diventato la sua esistenza e di spiegarli come uscire da quella assurda situazione.

Con un che di fatalismo indolente. «Il tribunale non ti chiede nulla. Ti accoglie quando vieni, ti lascia andare quando vai». Ma dipende tutto da come ti accoglie e, soprattutto, da come ti lascia andar via. Tanti sono oggi i Signori K che affollano i nostri Tribunali di prevenzione e tali sono i loro tormenti, che il grande scrittore praghese non sarebbe riuscito a raccontare. Persone che, la maggior parte delle volte, nel giro di una notte hanno perso tutto: lavoro, de-

naro, beni, relazioni sociali, famiglie. In alcuni casi ("e sono tanti, e sono troppi") la vita, recisa da sé per il troppo dolore, la troppa angoscia, la troppa vergogna. Per un sospetto, spesso impalpabile; per un'accusa mai riscontrata; per una parentela scomoda (cosa voglia dire, non lo potrebbe spiegare neanche Kafka); per una "vicinanza". Gente che fatica a capire quello che, come avvocati, cerchiamo loro di spiegare, ma come giuristi stentiamo anche noi a comprendere: che non abbiamo un onere di provare la liceità degli acquisti contestati, ma se non assolviamo ad un dovere di allegazione rischiamo la confisca dei beni; che una Legge scritta male, se chiarita dalle sentenze successive, può anche essere applicata retroattivamente; che si può "appartenere", senza partecipare, ad una consorte mafiosa; che possono venire a chiederti conto del tuo più insignificante acquisto dopo decenni, pretendendo che tu sia in grado di giustificarlo; che possono spogliarti di ciò che hai lecitamente accumulato, se solo accede ad un bene di presunta origine illecita e che, se ciò avviene, non hai neanche diritto ad un indennizzo; che basta la natura sospetta di un investimento per subire la confisca di una intera azienda. Che esistono, dunque, concetti come "impresa mafiosa" ed "accessione invertita" che, nel procedimento di prevenzione, hanno un significato ed un regime completamente diverso rispetto agli altri settori del diritto. Che, se

non disponi più del bene che hai acquistato quando eri "pericoloso" – anche se, per esempio, un terremoto ti ha distrutto quella casa – te ne sottrarranno un altro di pari valore, a prescindere dalla sua origine lecita. Che, anche se sei scampato una volta, lo Stato avrà infinite possibilità di proporti per una misura di prevenzione e, non appena penserai di trasferire parte del tuo patrimonio, ti accuseranno di voler eludere la confisca e ti ritroverai, oltre che "proposto", anche imputato. Ingenui, che non si fanno una ragione di come sia possibile essere assolti e, tuttavia, subire la confisca dei beni; di come si possa perdere il controllo della propria azienda, o ricevere una interdittiva antimafia, per essere stati vittime della criminalità organizzata.

A quanti di loro, come la paziente Signora Grubach, abbiamo dovuto ripetere: «Lei non deve prendersela troppo a cuore. Che cosa non capita nel mondo!». Siamo forse assuefatti alla anomalia. Rassegnati ad un sistema che ha presupposti tanto diversi ed effetti tanto simili rispetto alla materia penale. Ma abbiamo capito, senza comprendere. Anche per Joseph K. del resto, "la giusta comprensione di una cosa e la incomprendimento della stessa cosa non si escludono". E ci siamo rassegnati a vivere nel limbo della ragione, condannati ad applicare regole che non comprendiamo e che neanche noi comprendiamo, intuendone solo la ragione pratica: quella necessità primordiale e, per

questo, violenta, rozza, ottusa che "il crimine non paghi". Quale crimine, accertato come, sono dettagli che non interessano più a nessuno. La Giustizia assomiglia sempre più ad una vendetta, ad un "andiamo ai campi". Che deve triturare, in un modo o nell'altro, chi abbia la sventura di incapparvi: del resto, l'assolto è solo un colpevole fortunato. Ed a chi comanda, i fortunati non sono mai piaciuti. Li puniranno con la prevenzione. Siamo frastornati dalle campagne pubblicitarie costruite sul sangue dei martiri che chiama il sangue degli innocenti; su una legislazione che di antimafia ha ormai solo il titolo; sul dagli all'untore. Ed anche se continuiamo a lottare, ogni giorno, per denunciare questo scempio quotidiano dei diritti tra i più importanti tra quelli di rilievo costituzionale, sappiamo già di dover accompagnare in percorsi dolorosi e spesso senza uscita persone che, come il protagonista di Kafka, hanno perso anche il nome. Sono stati annullati, schiacciati, spogliati del loro passato. I loro figli privati del futuro. Troppo spesso indotti a mute ed estreme denunce, togliendosi la vita, quasi per riaffermarsi proprietari di qualcosa di immateriale e, perciò, non confiscabile. Chissà se il loro ultimo pensiero è stato come quello di Joseph K. ««Come un cane!», disse e gli parve che la vergogna gli dovesse sopravvivere».

*Avvocato penalista

I PROCESSI CHE NON VI RACCONTANO

La vicenda giudiziaria della Famiglia Niceta

La scheda riepilogativa del processo

Massimo e Piero vengono indagati per intestazione fittizia di beni in relazione a uno dei 15 negozi di abbigliamento di loro proprietà; poi i decreti di sequestro vengono revocati. Ma a loro resta nulla

Marianna Caiazza*

I procedimenti penali

2009 – Siamo nei giorni del Blitz Golem della Squadra Mobile di Trapani, che avrebbe smantellato un'organizzazione criminale che vede protagoniste le famiglie mafiose della Provincia. Massimo e Piero Niceta, imprenditori nel settore edile e della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento in Sicilia, vengono indagati per intestazione fittizia di beni in relazione ad uno dei 15 negozi di abbigliamento di loro proprietà. In concorso rispondono i fratelli Guttadauro, figli di Filippo Guttadauro, allora agli arresti per reati di mafia e fratello del boss di Bagheria. Secondo l'accusa vi sarebbero state coinvolte di natura economica tra i Niceta e i fratelli Guttadauro che, dopo l'arresto del padre, sarebbero divenuti soci occulti delle aziende di famiglia.

Il procedimento si struttura su delle intercettazioni (alcune all'interno dell'Ucciardone, dove era recluso il boss di Bagheria Giuseppe Guttadauro) e sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

2010 – A conclusione delle indagini, il procedimento penale nei loro confronti viene archiviato: non c'è prova della riconducibilità dei negozi dei Niceta ai Guttadauro. I fratelli sono estranei alle vicende.

Il procedimento di prevenzione

2013 – Sulle stesse basi del procedimento penale e con l'utilizzo delle medesime intercettazioni, vengono disposti due sequestri a carico dei Niceta: il Tribunale di Trapani colpisce l'attività legata al negozio di abbigliamento, mentre il Tribunale di Palermo sequestra l'intero patrimonio della famiglia. Aziende, negozi, società, partecipazioni societarie, terreni, fabbricati e quant'altro per un totale di oltre 50 milioni di euro. I Niceta, dunque, sono estranei ai reati legati alla mafia, ma le loro fortune imprenditoriali, secondo i Tribunali di Prevenzione, sarebbero legate a Cosa Nostra. Contrapponendosi agli esiti del procedimento penale, il Tribunale di Trapani afferma che la società Ni.ca. S.r.l. cui faceva capo il negozio "anche se formalmente intestata a Niceta Massimo era nella indiretta disponibilità della famiglia Guttadauro".

Da parte sua, poi, il Tribunale di Palermo ritiene provati accordi decennali della famiglia Niceta con la cosca mafiosa: prima il capostipite Mario negli anni '80 e poi i figli succedutigli nell'impresa avrebbero operato in un contesto economico imprenditoriale connotato da permanente illiceità, accrescendo il proprio patrimonio grazie all'appoggio della mafia; quest'ultima avrebbe ulteriormente beneficiato dei rapporti grazie alle cospicue utilità economiche derivanti dalla partecipazione alle attività dei Niceta.

2017 – Il decreto di sequestro del Tribunale di Trapani viene revocato dalla Corte di Appello di Palermo. Non c'è prova di una gestione occulta dei Guttadauro



ro sui beni oggetto di confisca e non c'è prova neppure di una partecipazione agli utili della società. Nel complesso, si è di fronte ad un "non corroborante quadro accertativo" che avrebbe dovuto impedire la disposizione del sequestro.

2018 – Anche il decreto di sequestro del Tribunale di Palermo viene revocato. Secondo il nuovo giudice, Piero e Massimo Niceta non hanno fornito alla mafia alcun contributo fattivo alla cosca, non ci sono elementi che provino che le attività imprenditoriali dei fratelli Niceta siano state finanziate con risorse provenienti dalla mafia e dagli accertamenti peritali non sono risultati afflussi sospetti di denaro.

Afferma in aggiunta il Tribunale che, pur non costituendo il decreto di archiviazione penale un vero e proprio giudicato, esso non può non essere tenuto in

considerazione quantomeno alla luce del più "generale principio di non contraddizione dell'ordinamento (e dei provvedimenti giurisdizionali), principio la cui portata generale impone la sua applicazione a tutti gli ambiti della giurisdizione (dunque anche al giudizio di prevenzione). Ciò non solo nella prospettiva di progressivo avvicinamento fra il procedimento di prevenzione e le regole processual-penalistiche (nei limiti in cui ciò è compatibile con la particolare natura e con l'oggetto del giudizio di prevenzione), ma anche sulla scorta di un chiaro segnale in tal senso fornito dal legislatore: è significativa, a tal proposito, la recente novella dell'art. 28 d.lgs. 159/11, espressiva di una precisa scelta di accordare preferenza al giudicato penale favorevole (menzionato, infatti, fra le cause di revocazione della confisca)".

2020 – A seguito di ricorso della

Procura Generale, la Corte d'appello conferma il decreto di dissequestro per i beni della famiglia Niceta. "L'insussistenza di un compendio indiziario sufficiente a supportare un giudizio di pericolosità qualificata nei confronti di Piero, Massimo e Olimpia Niceta esime questa Corte dall'esaminare le ulteriori censure formulate dagli inquirenti appellanti relativamente al rigetto della misura patrimoniale".

Com'è finita?

Dopo oltre un decennio, la vicenda giudiziaria della famiglia è giunta al termine. Nelle more, però, il patrimonio è andato perduto e, dopo anni di blocco e di affidamento alle amministrazioni giudiziarie, le aziende del gruppo Niceta sono fallite o versano in condizioni che rendono necessaria l'attivazione delle procedure fallimentari.

Intervenuto il dissequestro, inol-

tre, i fratelli Niceta hanno subito le iniziative giudiziarie di tutti quei creditori delle società da loro partecipate che, essendo titolari di crediti assistiti da garanzia personale dei soci, non sono stati pagati in costanza di misura di prevenzione dagli amministratori giudiziari.

Gli immobili di proprietà dei Niceta oggetto di sequestro, già gravati da formalità ipotecaria, versano poi in pessimo stato di conservazione non essendo state effettuate, in pendenza dei sequestri, quelle minime opere di manutenzione e conservazione necessarie ad evitarne il deterioramento. In conseguenza dei sequestri subiti, infine, i Niceta hanno ormai perso ogni merito creditizio, così che gli è precluso l'accesso ad un conto corrente bancario o a qualsiasi forma di prestito.

*Avvocato penalista